



COMUNE DI SERMIDE
SERVIZIO EDILIZIA URBANISTICA

**FUNZIONI DI POLIZIA IDRAULICA
SUL RETICOLO MINORE**

ART. 3, COMMA 114, L.R. 1/2000 - D.G.R. VII/7868 E S.M.I.

REGOLAMENTO

Dott. Geol. Francesco Gabrielli

Dott. Geol. Alberto Baracca

Maggio 2011

INDICE

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione	Pag. 1
Art. 2 – Obiettivi del Regolamento di polizia Idraulica comunale	Pag. 1
Art. 3 – Definizioni	Pag. 1
Art. 4 – Ambiti di applicazione	Pag. 2
Art. 5 – Competenze per la definizione delle norme di polizia idraulica	Pag. 3
Art. 6 – Criteri generali per la regimazione delle acque superficiali	Pag. 3
Art. 7 – Criteri e procedure per il rilascio di concessioni idrauliche comunali	Pag. 5
Art. 8 – Individuazione di attività ed opere vietate all'interno dell'alveo dei corsi d'acqua	Pag. 6
Art. 9 – Individuazione di attività e opere all'interno dell'alveo dei corsi d'acqua soggetti a concessione idraulica o nulla osta idraulica da parte del Comune	Pag. 6

TITOLO 2 – GESTIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Art. 10 – Fasce di rispetto	Pag. 7
Art. 11 – Individuazione di attività e opere vietate all'interno delle fasce fluviali	Pag. 8
Art. 12 – Individuazione di attività e opere vietate all'interno delle fasce di rispetto	Pag. 8
Art. 13 – Individuazione di attività ed opere che rientrano nel permesso di costruire o nelle DIA per le quali le concessioni o nulla osta idraulico si intende autorizzata insieme all'autorizzazione principale	Pag. 9
Art. 14 – Autorizzazione idraulica allo scarico	Pag. 10
Art. 15 – Autorizzazione paesistica	Pag. 11
Art. 16 – Richiesta di concessione o nulla osta idraulico	Pag. 11

TITOLO 3 – CORSI D'ACQUA PRIVATI

Art. 17 – Corsi d'acqua privati	Pag. 12
Art. 18 – Corsi d'acqua a lato di strade comunali	Pag. 13
Art. 19 – Sanzioni	Pag. 13

TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione

Le presenti norme disciplinano:

- I. le modalità d'uso delle aree afferenti al demanio idrico¹ e relative fasce di rispetto;
- II. la realizzazione di opere afferenti al demanio idrico e relativa fasce di rispetto;
- III. gli scarichi idrici relativamente alla sola compatibilità delle quantità di acque recapitate nel corpo ricettore;
- IV. le modalità d'uso e di gestione delle principali opere, per la raccolta ed il governo delle acque meteoriche, non afferenti al reticolo idrico principale, minore, a consorzi di bonifica o facenti parte di reti fognarie.

L'ambito territoriale d'applicazione delle presenti norme è quello del territorio comunale, limitatamente alle aree afferenti al demanio idrico ed alle relative fasce di rispetto, inclusi i corsi d'acqua con ruolo di confine. Per questi ultimi si deve fare riferimento anche ai contenuti dell'eventuale convenzione sottoscritta con il comune limitrofo.

In caso di contrasto od incongruenza, quanto previsto nel presente regolamento prevale su quanto previsto dal PGT, sostituendo od integrando le norme che disciplinano dal punto di vista urbanistico le opere, atti o fatti ammissibili nelle aree afferenti il demanio idrico e delle relative fasce di rispetto.

Art. 2 – Obiettivi del regolamento di polizia idraulica comunale

Attraverso l'applicazione delle presenti norme, si intende perseguire i seguenti obiettivi:

- I. migliorare la sicurezza idraulica del territorio, stabilendo norme di polizia idraulica e di regolamentazione delle attività umane, degli insediamenti, delle opere e dei manufatti che interferiscono con gli alvei fluviali e le relative fasce di esondazione e di rispetto;
- II. favorire il recupero degli ambiti fluviali all'interno del sistema regionale del verde e grandi corridoi ecologici, prevenire l'inquinamento delle acque e proteggere e/o sviluppare gli ecosistemi tramite l'introduzione di norme integrative o in deroga alle vigenti disposizioni di polizia idraulica statali e/o regionali che favoriscono l'introduzione e la corretta gestione di fasce di rispetto e tampone, sempre garantendo le necessarie e prioritarie condizioni di sicurezza idraulica;
- III. garantire il mantenimento della funzionalità idraulica degli alvei;
- IV. assicurare il corretto coordinamento con le norme urbanistiche ed edilizie;

¹ Per "demanio idrico" si intende il bene demaniale acqua, come definito dall'articolo 3 delle presenti norme, la cui tutela può essere effettuata attraverso l'applicazione del RD 523/1904, del RD 368/1904, del RD 30 Marzo 1942, n. 327, del RD 11 Dicembre 1933, n. 1775.

- V. prevenire gli usi del suolo incompatibili con la sicurezza idraulica e l'equilibrio dell'ambiente;
- VI. promuovere la delocalizzazione degli insediamenti incompatibili e l'adeguamento dei manufatti interferenti;
- VII. armonizzare gli interventi pubblici e privati secondo criteri omogenei di prevenzione del rischio, tutela ambientale e gestione del territorio.

Art. 3 – Definizioni

Per corsi d'acqua si intendono, ai fini dell'applicazione delle presenti norme, quelli a carattere costante a cielo aperto, a carattere stagionale a cielo aperto, interrati a sezione completamente o parzialmente chiusa (tombinati), gli alvei dei torrenti con andamento stagionale o episodico appartenenti al:

A) Reticolo principale individuato dall'allegato A alla Deliberazione di Giunta Regionale 25/01/2002 n.VII/7868, sul quale compete alla Regione l'esercizio delle attività di polizia idraulica.

B) Reticolo minore di competenza comunale, individuato per differenza del reticolo principale, in base alla definizione del regolamento di attuazione della Legge n.36/1994, ossia il reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali (art.1, comma 1, del regolamento) ad esclusione di tutte "le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua" (art.1, comma 2, del regolamento). In particolare dovranno essere in linea generale considerati corsi d'acqua, e pertanto contemplati dalle presenti norme, tutti quelli rispondenti ad almeno uno dei seguenti criteri :

- siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti,
- siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici,
- siano interessati da derivazioni d'acqua,
- siano rappresentati come corsi d'acqua delle cartografie ufficiali (IGM, CTR).

L'eventuale esclusione di corsi d'acqua aventi le suddette caratteristiche dall'applicazione delle presenti norme dovrà essere adeguatamente motivata, e potrà comunque avvenire solo nel caso in cui gli stessi non presentino le caratteristiche di acqua pubblica ai sensi della L.n.36/1994 e relativo regolamento come sopra richiamati.

Per la definizione di "corso d'acqua" si può utilmente far riferimento alla deliberazione del Comitato Interministeriale Ambiente del 04/02/1977 pubblicata sulla G.U. 21/02/1977, n.48, che comprende in tale denominazione "sia i corsi d'acqua naturali, fatta però esclusione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali".

La Deliberazione di Giunta Regionale 25/01/2002 n. VII/7868, (allegato "D"), individua un elenco di canali appartenenti al Reticolo Principale e Minore gestiti dai Consorzi di Bonifica ai quali fa capo l'esercizio delle attività di polizia idraulica.

Art. 4 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica:

- I. al Reticolo idrico Minore di competenza comunale ed alle relative fasce di rispetto;
- II. a tutti i corsi d'acqua privati ed alle relative fasce di rispetto.

Il titolo II del regolamento si applica esclusivamente ai corsi d'acqua di cui al punto I.

Art. 5 – Competenze per la definizione delle norme di polizia idraulica

Le norme di polizia idraulica sono definite:

- I. dal RD 523/1904 per tutti i fiumi, i torrenti, i rivi, gli scolatori pubblici ed i canali di proprietà demaniale;
- II. dal RD 368/1904 per i canali di bonifica.

Le funzioni di polizia idraulica sono di competenza regionale ai sensi dell'articolo 89 del Decreto Legislativo n. 112/1998.

La Regione Lombardia tramite l'articolo 114 della Legge Regionale n. 1/2000 del 10.01.2000 e tramite la DGR 7868/2002 e 13905/2003, ha trasferito ai consorzi competenza sul reticolo idrico individuato dall'allegato D alla DGR n. 7868 del 25.01.2002 ed ha delegato ai Comuni la competenza sul reticolo minore con la possibilità di stabilirne norme in deroga alle norme statali prevenienti (RD 523/1904 e 368/1904).

I. Reticolo idrico minore e principale (non facente parte del reticolo di bonifica)

Le attività relative al rilascio e agli atti di assenso (concessioni, autorizzazioni e nulla osta), la definizione, applicazione e riscossione dei canoni, la sorveglianza e la manutenzione sono di competenza della Regione per quanto riguarda il reticolo principale (quando non gestito dai Consorzi di Bonifica) e del Comune per quanto riguarda il reticolo idrico minore. A quest'ultimo compete anche l'obbligo di acquisire all'interno del PGT, come parte integrante, il reticolo idrico minore, principale, di bonifica, nonché le rispettive fasce di rispetto.

Possono essere realizzate delle apposite convenzioni tra l'Ente Competente e soggetti che possono gestire corsi d'acqua al fine di disciplinare (delegare) alcuni compiti (manutenzione, verifica congruità delle opere in progetto con il regime idraulico del corso d'acqua).

Per i compiti delegati, può essere riconosciuto un compenso a favore del gestore del corso d'acqua.

La convenzione non può avere per oggetto la delega a soggetti terzi della titolarità del rilascio delle autorizzazioni, concessioni o nulla osta. Deve disciplinare obbligatoriamente sia gli interventi di manutenzione sia le modalità di acquisizione dei pareri del soggetto gestore da parte

dell'Ente competente riguardo l'eventuale assenso su opere, atti o fatti, e quanto altro le parti ritengano utile disciplinare.

Come disposto dalla normativa (articoli 915, 916, 917 Codice Civile ed Articolo 12 del RD 523/1904), sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori dei fondi finitimi ai corsi d'acqua gli interventi di manutenzione delle sponde (pulizia, ricostruzione, rimozione di ingombri, ecc), quando prive di opere di difesa. Rimane anche a loro carico la realizzazione e la manutenzione delle opere di sola difesa aderente ai loro beni (si veda anche l'Articolo 58 e 95 del RD 523/1904).

Per quanto riguarda le opere di difesa idraulica non realizzate dai proprietari e possessori dei fondi finitimi ai corsi d'acqua per la sola difesa dei loro beni, la manutenzione è a carico dell'autorità idraulica competente o consorzio che le ha realizzate.

La protezione e la manutenzione delle opere afferenti ai corsi d'acqua (esempio ponti, metanodotti, linee elettriche, gallerie in subalveo, captazioni, ecc.) è a carico del proprietario o possessore dell'opera (Articolo 12 del RD 523/1904), fatto salvo diversa pattuizione o preesistenza dell'opera rispetto al corso d'acqua in caso di diversione.

Nel caso di diversione del corso d'acqua, o apertura di nuovo corso d'acqua (esempio per esigenze di tutela della pubblica incolumità), la competenza sulla manutenzione dei nuovo attraversamenti che si rendessero necessari, il pagamento degli eventuali canoni, salvo diverse pattuizioni o preesistenza degli attraversamenti sul vecchio corso d'acqua, spetta al richiedente della diversione o dell'apertura del nuovo corso d'acqua.

Al Comune competono funzioni di accertamento delle caratteristiche idrauliche propedeutiche alla perimetrazione, o ripermetrazione o dismissione del demanio fluviale relativamente al reticolo idrico minore.

II. Reticolo di bonifica e corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale ma gestiti da Consorzi di Bonifica

Le porzioni di reticolo idrico incluse nel reticolo di bonifica, inclusi i segmenti fluviali afferenti al reticolo idrico principale esplicitamente di competenza consortile, le attività relative al rilascio degli atti di assenso (concessioni, autorizzazioni e nulla osta), la definizione, applicazione e riscossione dei canoni, la sorveglianza e la manutenzione, sono di competenza, sono di competenza del Consorzio di Bonifica ai sensi della LR 7/2003.

Per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale ma gestiti da Consorzi di Bonifica, si applica quanto disposto dal RD 523/1904 e l'attività del Consorzio su tali corsi d'acqua è sottoposta a preventiva approvazione da parte della Regione. Per gli altri corsi d'acqua gestiti da Consorzi di Bonifica, si applica quanto disposto dal RD 368/1904.

Salvo il caso in cui i titoli non stabiliscano diversamente, è a carico del Consorzio di Bonifica la realizzazione degli interventi di regimazione, protezione e difesa. Analoga previsione riguarda gli interventi di manutenzione dell'alveo, delle sponde e delle opere di difesa.

Al Consorzio compete la predisposizione di apposita regolamentazione che disciplini le aree afferenti al demanio idrico di sua competenza e le relative fasce di rispetto.

Al Consorzio competono funzioni di accertamento delle caratteristiche idrauliche propedeutiche alla perimetrazione o ripermetrazione o dismissione del demanio fluviale.

III. Reticolo idrico residuale, non facente parte del reticolo principale, minore o di Bonifica

I corsi d'acqua iscritti alla partita catastale "acque esenti da estimo", non facenti parte del Reticolo Idrico Principale, Reticolo Idrico dei Consorzi di Bonifica o del Reticolo Idrico Minore, le attività relative al rilascio degli atti di assenso degli interventi in alveo e sulle sponde, nonché la definizione di eventuali oneri economici, la sorveglianza e la manutenzione sono di competenza dei gestori.

Per tali corsi d'acqua è obbligatoria la stipula di una convenzione al fine di ottimizzare il rapporto esistente tra il gestione urbanistica del territorio e del demanio idrico da parte del Comune e gestione del corso d'acqua da parte dei soggetti titolati.

La convenzione deve disciplinare obbligatoriamente sia gli interventi di manutenzione sia le modalità di acquisizione dei pareri del soggetto gestore da parte dell'Ente competente riguardo l'eventuale assenso su opere, atti o fatti, e quant'altro le parti ritengano utile disciplinare.

Art. 6 – Criteri generali per la regimazione delle acque superficiali

Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua ed in generale tutte le opere che interessano i corsi d'acqua (naturali e artificiali), le aree golenali e le eventuali fasce di rispetto devono essere finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorirne la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite, privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica.

All'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque in generale se non meteoriche, e di reflui non depurati in particolare. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica, comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di competenza della Regione Lombardia, dei Consorzi di Bonifica territorialmente competenti.

Art. 7 – Criteri e procedure per il rilascio di concessioni idrauliche da parte del Comune

Il parere idraulico (riferimento *Linee guida di polizia idraulica* DGR 8943 del 3/08/2007) non dà titolo ad eseguire le opere, ma costituisce una valutazione preliminare di ordine tecnico.

La domanda necessaria per ottenere la concessione di cui agli articoli 8 e 11 deve essere presentata agli uffici comunali competenti utilizzando il modello allegato.

Il responsabile dell'Area Tecnica provvederà in proprio o attraverso altro personale dell'Ufficio Tecnico ad istruire la pratica, nelle modalità dei tempi di Legge delle pratiche edilizie soggette ad autorizzazione e nella salvaguardia dei principi di accelerazione e trasparenza di cui alla L. 241/90 e della L. 443/2001 e s.m.i..

L'ufficio competente, dopo aver esaminato la documentazione ricevuta, deve eseguire un sopralluogo per la verifica della rispondenza dei luoghi a quanto descritto nei documenti allegati alla richiesta.

I tempi di correlazione tra eventuali altri provvedimenti necessari all'intervento, quali svincolo idrogeologico e/o autorizzazione paesistica, comporteranno di fatto una sospensione dei termini di rilascio del provvedimento.

Per l'esame della pratica, quando convergono più interessi pubblici, il Responsabile dell'Area Tecnica potrà avvalersi della Conferenza dei Servizi come previsto dalla L. 241/90 e s.m.i..

A conclusione dell'iter procedurale il Responsabile dell'Area Tecnica provvederà al rilascio del provvedimento autorizzativo o a diniegarlo con provvedimento motivato.

In caso di istruttoria favorevole, verrà redatto decreto di concessione o di autorizzazione (con o senza occupazione di area demaniale), in attuazione della D.G.R. 13 dicembre 2002, n. 25125.

Negli atti autorizzativi o concessori verranno stabiliti (con specifici disciplinari che dovranno essere sottoscritti per accettazione dal richiedente) le condizioni, gli obblighi e la durata dell'autorizzazione o della concessione.

Art. 8 – Individuazione di attività ed opere vietate all'interno dell'alveo dei corsi d'acqua

Il presente articolo disciplina gli interventi, le opere, gli atti e i fatti vietati o regolamentati entro l'alveo, sulle sponde o sugli argini.

L'alveo è costituito dal letto del corso d'acqua e dal terreno tra le sommità delle due sponde incise.

Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti.

Entro l'alveo e sulle sponde sono vietati i seguenti interventi, opere, atti e fatti:

- a) qualunque opera o fatto che possa alterare il deflusso delle acque;
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o la combustione dei ceppi degli alberi che sostengono le rive dei fiumi;
- d) la copertura e/o tombinatura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni sia di tutela della pubblica incolumità sia di tutela igienico-sanitaria, adeguatamente motivate;
- e) l'occupazione o la riduzione delle aree d'espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- f) il posizionamento in senso longitudinale in alveo di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature ed infrastrutture a rete in genere, che riducano la sezione del corso d'acqua;
- g) il posizionamento di cartelli pubblicitari e simili;
- h) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine.

Art. 9 – Individuazione di attività ed opere all'interno dell'alveo dei corsi d'acqua soggette a concessione idraulica o nulla osta idraulico da parte del Comune

Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non previa concessione da parte del comune e nel rispetto delle condizioni dal medesimo imposte; si tratta:

- a) la realizzazione di opere di difesa, guadi/selciatori, traverse di fondo, manufatti di sistemazione idraulica a condizione che non si riduca la sezione del corso d'acqua;
- b) il ripristino delle opere di difesa, derivazione o regimazione purché senza modifiche;
- c) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie;
- d) la realizzazione di muri di sponda verticali ad elevata pendenza unicamente all'interno dei centri abitati e comunque dove non vi siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- e) in caso di necessità ed accertata impossibilità di alternative il posizionamento longitudinalmente in alveo di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature ed infrastrutture a rete in genere, interrato, purché non si riduca la sezione del corso d'acqua;
- f) il taglio e/o l'asportazione di vegetazione ed in particolare di alberi con tronco di diametro superiore a 10 cm, di filari di siepi di lunghezza non inferiore a 10 m ed in generale di vegetazione che favorisce la stabilità delle sponde e la naturalità e la biodiversità all'interno dell'alveo;
- g) la realizzazione di opere di derivazione di acqua (autorizzazione provinciale).

TITOLO 2. GESTIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Art. 10 – Fasce di rispetto

Le fasce di rispetto sono zone assoggette a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche ed idrauliche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici.

Le fasce di rispetto sono individuate tenendo conto:

- delle aree storicamente soggette ad esondazioni;
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi;
- della necessità di consentire l'accessibilità al corso d'acqua per la sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale;
- dell'opportunità di inserire aree tampone per favorire l'abbattimento dell'inquinamento diffuso che può raggiungere i corsi d'acqua tramite le acque di dilavamento, per garantire la conservazione delle funzioni biologiche dell'ambito ripariale.

Le distanze dai corsi d'acqua calcolate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.

Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

Le distanze dai corsi d'acqua intubati devono intendersi misurate simmetricamente rispetto all'elemento idrografico individuato.

La larghezza delle fasce di rispetto è di 10 metri, salvo misure maggiori in corrispondenza degli ambiti soggetti ad erosione o ad esondazione.

Tale fascia è annullata o ridotta in corrispondenza dell'edificato esistente e regolarmente accatastato.

Nelle zone di espansione dell'agglomerato urbano e negli ambiti sottoposti a pianificazione attuativa, tale fascia può essere ridotta su ambedue le sponde fino ad un minimo di 4 metri, salvo eccezioni motivate di volta in volta da specifiche necessità, comunque compatibili con la sicurezza idraulica.

Art. 11 – Individuazione di attività e opere vietate all'interno delle fasce di rispetto

Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua di competenza comunale sono vietate le seguenti attività:

- a) la realizzazione di nuove costruzioni, comprese quelle temporanee e mobili e di ampliamenti di superficie coperta, ad eccezione delle opere di interesse pubblico destinate alla fruizione delle aree di rispetto che non compromettono in alcun modo la sicurezza idraulica;
- b) attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modificano l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;

- c) i movimenti di terra e le operazioni di scavo che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno, con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza;
- d) ogni tipo di impianto tecnologico, inclusi nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dalla parte IV del Dlgs. N° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) l'abbattimento e/o l'eliminazione di vegetazione arborea o arbustiva esistente, spontanea o piantumata, fatta eccezione, previa autorizzazione comunale, per i casi in cui l'intervento fosse indispensabile per esigenze di manutenzione del corso d'acqua;
- f) la realizzazione di muri e/o recinzioni ad una distanza inferiore di 4 m dal ciglio della sponda incisa, ad eccezione delle recinzioni semplicemente infisse nel terreno che sono assimilabili alle piantagioni (DGR n. 7633 del 8.04.1986);
- g) lo sradicamento o l'incendio dei ceppi degli alberi che sostengono le sponde dei corsi d'acqua;
- h) apertura di cavi, fontanili e simili;
- i) il deposito, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere;
- j) il posizionamento di cartelli pubblicitari e simili su pali, ad una distanza inferiore di 1 m dal ciglio della sponda incisa;
- k) l'aratura del terreno agricolo e la sua concimazione allo scopo di prevenire il dilavamento dei nutrienti nel corso d'acqua, ad una distanza inferiore di 1,5 m dal ciglio della sponda incisa;

Art. 12 – Individuazione di attività ed opere soggette a concessione o nulla osta idraulico da parte del Comune all'interno delle fasce di rispetto

Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua del reticolo di competenza comunale sono realizzabili, anche in deroga al precedente articolo, ma solo previa autorizzazione idraulica comunale:

- a) le coltivazioni e le piantagioni di alberi e siepi, la manutenzione conservativa del verde, gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, finalizzati ad assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia di vegetazione lungo le sponde dell'alveo inciso;
- b) gli interventi di interessi pubblico o comunque destinati alla fruizione delle aree verdi attorno al corso d'acqua e del corso d'acqua stesso;
- c) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- d) gli interventi di sistemazione a verde con percorsi pedonabili o ciclabili, tali da non interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua;
- e) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;

- f) le difese radenti realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta e nemmeno provocare restringimenti d'alveo;
- g) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento validato dall'amministrazione comunale;
- h) gli attraversamenti di ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture a rete in genere:
 - per luci superiori a 6 metri dovranno essere realizzati secondo i dettami della direttiva dell'Autorità di Bacino;
 - per luci inferiori a 6 metri, il progetto dovrà essere accompagnato da apposita relazione idrologica ed idraulica redatta secondo le indicazioni degli allegati 3 e 4 della DGR n. 7/6645 del 29.10.2001;
- i) gli attraversamenti in subalveo dei gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture a rete in genere, tali manufatti dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dall'alveo e dovranno essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua. Il progetto di tale intervento dovrà essere accompagnato da una relazione geologica, che attesti la fattibilità dell'intervento in funzione dell'evoluzione morfologica prevista dell'alveo;
- j) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte da dispositivo di autorizzazione.

Art. 13 – Individuazione di attività ed opere che rientrano nel permesso di costruire o nelle DIA per le quali la concessione o nulla osta idraulico si intende autorizzata insieme all'autorizzazione principale.

Per le seguenti attività ricadenti all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua del reticolo di competenza comunale, l'autorizzazione idraulica di cui all'art. 12 si intende acquisita insieme al permesso di costruire o denuncia di inizio attività:

- a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo degli edifici, come definito dall'articolo 27 della L.R. 12/2005 lettere a, b, c e d;
- c) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino un aumento del carico insediativo;
- d) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;

Art. 14 – Autorizzazione idraulica allo scarico

Il Comune autorizza le strutture di scarico idrico per gli aspetti di tipo idraulico quantitativo delle acque recapitate.

L'autorizzazione deve rispondere a quanto previsto dalle Norme d'Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (art 12) e la successiva direttiva.

Il richiedente, attraverso uno studio idraulico, deve verificare:

- le portate da smaltire a mezzo delle reti di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche;
- l'ubicazione dei punti di scarico nei corpi idrici ricettori;
- la compatibilità dello scarico nello stesso corpo idrico ricettore.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati dal DGR 7/7868 sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali ed industriali;
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Chiunque, all'interno del Reticolo Idrico Minore, e nell'ambito delle fasce di rispetto, intenda realizzare scarichi di acqua, a qualunque titolo, deve rivolgere istanza al Comune per l'autorizzazione di Polizia Idraulica.

Nessuna attività, di realizzazione e di esercizio dello scarico potrà essere svolta in ogni elemento del Reticolo Idrico Minore, senza la preventiva autorizzazione di Polizia Idraulica, fatto salvo quanto disposto dalle 'Norme Transitorie'.

L'esercizio dello scarico non potrà comunque iniziare senza la preventiva autorizzazione in forza della normativa di tutela delle acque, qualora prescritta, che dovrà, una volta ottenuta, essere inviata in copia al Comune prima di detta attivazione.

L'autorizzazione di Polizia Idraulica alla realizzazione ed all'esercizio dello scarico, nell'ambito di un elemento del Reticolo Idrico Minore, è rilasciata dal Comune e comporta il pagamento del canone di Polizia Idraulica, quantificato, anno per anno, dalla Regione Lombardia.

Art. 15 – Autorizzazione paesistica

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo, regolato dalla dgr 2121/2006, rilasciato dalla Regione Lombardia – Direzione Territorio e Urbanistica – U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera

rientra tra quelle subdelegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 12/05 e dalle successive modificazioni.

Art. 16 – Richiesta di concessione o nulla osta idraulico

Chiunque intenda eseguire interventi sul reticolo minore di competenza comunale è tenuto a presentare domanda in comune utilizzando il modello allegato.

TITOLO 3. CORSI D'ACQUA PRIVATI

Art. 17 – Corsi d'acqua privati

I proprietari dei terreni nei quali scorrono corsi d'acqua definiti di competenza dei privati ai sensi dell'articolo 3 sono obbligati alla manutenzione dell'alveo del corso d'acqua e delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua stesso in modo da evitare danni agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio ed altre pertinenze del corso d'acqua ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo compromettere il corretto regime del corso d'acqua ed il regolare deflusso delle acque e costituire pericolo per la pubblica salute e incolumità.

I proprietari dovranno inoltre informare tempestivamente il Comune e il Consorzio di Bonifica di ogni fatto che potrebbe causare le circostanze sopra descritte.

Per motivi di sicurezza ed in caso di necessità, il Comune si riserva il diritto di eseguire gli interventi manutentivi in sostituzione del proprietario inadempiente e di rivalersi successivamente su di esso.

I proprietari saranno chiamati a rispondere dei danni eventualmente derivati dalla mancata ottemperanza agli obblighi di cui sopra.

Tutti i cittadini che intendono eseguire interventi negli alvei dei corsi d'acqua privati e nelle loro pertinenze dovranno assicurare il mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

Oltre a quanto previsto dagli articoli 6, 8 e 9 è vietato interrompere, impedire o alterare con qualsiasi intervento tra cui ad esempio nuove costruzioni, tombature, interramenti, realizzazione di rilevati, movimenti di terra, il deflusso superficiale delle acque nel reticolo superficiale senza preventiva concessione comunale e senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

Nei casi in cui opere o attività realizzati da privati senza concessione o in modo difforme da essa costituiscono un rischio per la sicurezza idraulica, il Sindaco può disporre, tramite ordinanza ai sensi dell'articolo 45 del DPR 380/2001, la diffida a provvedere al ripristino integrale o a ripristinare direttamente rivalendosi successivamente sul privato.

Art. 18 – Corsi d’acqua a lato di strade comunali

Ai fini della sicurezza idraulica, gli obblighi di cui all’articolo 17 si applicano anche alle sponde ed ai terreni in fregio ai corsi d’acqua che scorrono lungo le strade comunali.

Il Comune assume l’onere della manutenzione della sponda e dell’alveo del corso d’acqua sul lato della strada.

Resta onere del proprietario e/o frontista la manutenzione della sponda e dell’alveo del corso d’acqua sul lato opposto.

Il Comune si riserva di proporre e stipulare accordi o convenzioni con privati o soggetti collettivi per assicurare la manutenzione dei corsi d’acqua adiacenti le strade comunali; in particolare, il Comune può accollarsi l’onere della manutenzione di entrambe le sponde a fronte del pagamento di un canone.

Art. 19 – Sanzioni

Le trasgressioni al presente Regolamento (qualora non costituiscano estremi di reato) sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di 75 euro fino ad un massimo di 500 euro per i casi più gravi con le modalità previste dalla Legge 689 del 24 novembre 1981 e successive modifiche.

In ogni caso da parte del trasgressore è fatto obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi antecedente all’intervento.